

## Proposta di Regolamento UE - consultazione

### *Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)*

---

#### **Premessa.**

La **Commissione europea** ha aperto una **consultazione** (scadenza 13 settembre 2017) dedicata alla **proposta di regolamento sui PEPP** (*pan-European Personal Pension Products – prodotti pensionistici individuali paneuropei*), prodotti previdenziali ad adesione individuale dotati di un passaporto unico per la distribuzione nei vari Stati dell'Unione.

La proposta di Regolamento è **accompagnata da una Raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti previdenziali individuali** (sintetizzata in calce alla presente sintesi).

#### **CAPO 1. DISPOSIZIONI GENERALI.**

##### **Art. 1. Ambito.**

Il Regolamento stabilisce regole uniformi sull'autorizzazione, la produzione, la distribuzione e la vigilanza dei prodotti pensionistici personali distribuiti nell'Unione con la denominazione di **“prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”**.

##### **Art. 2. Definizioni.**

**(1) “Prodotto pensionistico individuale”**: un prodotto:

- a) basato su un contratto fra un singolo risparmiatore e un ente su base volontaria;
- b) avente un esplicito obiettivo previdenziale;
- c) fondato sull'accumulazione di capitale fino alla pensione con limitate possibilità di un riscatto anticipato prima della pensione;
- d) che dà un reddito durante la pensione.

**(2) “Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”**: un prodotto pensionistico individuale per il risparmio a lungo termine, fornito sulla base di uno “schema PEPP” da parte di un'impresa finanziaria regolata e autorizzata ai sensi della legislazione UE alla gestione di investimenti o risparmi collettivi o individuali, e sottoscritto volontariamente da un singolo risparmiatore in previsione della pensione, senza o con una possibilità di riscatto limitata.

**(3) “Risparmiatore PEPP”**:

- a) un cliente al dettaglio ai sensi della disciplina MiFID II;
- b) consumatore ai sensi della direttiva 2002/92/EC (direttiva IMD sull'intermediazione assicurativa).

**(4) “Schema PEPP”**: contratto, accordo o atto istitutivo di trust o regole che stabiliscono quali benefici pensionistici sono previsti e a quali condizioni sulla base di un piano di risparmio pensionistico individuale concordato con il fornitore del PEPP. [...]

**(6) “Fornitura di un PEPP”**: la produzione e la distribuzione di un PEPP.

**(7) “Beneficiario di un PEPP”**: chi riceve i benefici pensionistici del PEPP.

- (8) **“Distribuzione di un PEPP”**: le attività di consulenza e di proposta o gli altri lavori preparatori alla conclusione dei contratti per la fornitura di un PEPP, di conclusione di tali contratti, o le attività di assistenza nell’amministrazione e nell’esecuzione di tali contratti, compresa la fornitura di informazioni su uno o più contratti pensionistici sulla base di criteri selezionati dai clienti attraverso un sito web o altri media e la compilazione di un ranking di prodotti pensionistici, compresa la comparazione di prezzi o prodotti, o lo sconto sul prezzo di un contratto pensionistico, quando al cliente PEPP è reso possibile concludere direttamente o indirettamente un contratto pensionistico utilizzando un sito web o un altro media.
- (9) **“Benefici pensionistici del PEPP”**: rendite vitalizie, pagamenti per un dato periodo, pagamenti una tantum o una combinazione dei precedenti.
- (10) **“Fase di accumulazione”**: il periodo durante il quale gli asset (versamenti) sono accumulati nel conto riferito al PEPP. Normalmente giunge fino all’età della pensione del beneficiario del PEPP.
- (11) **“Fase di erogazione (*decumulation*)”**: il periodo durante il quale gli asset accumulati nel conto riferito al PEPP sono impiegati per contribuire al reddito da pensione o ad altre necessità;
- (12) **“Rendita”**: somma pagabile, quale risultato di un investimento, a specifici intervalli in un certo periodo, quale la vita del beneficiario del PEPP o per un certo numero di anni.
- (13) **“Prelievi” (*drawdown payments*)**: la possibilità per il beneficiario di un PEPP di prelevare importi discrezionali, fino a un certo limite, su base periodica.
- (14) **“Fornitore di PEPP” (*provider*)**: impresa finanziaria autorizzata alla produzione e alla distribuzione di PEPP.
- (15) **“Distributore di PEPP” (*distributor*)**: impresa finanziaria autorizzata alla distribuzione di PEPP non prodotti dalla stessa, nonché un intermediario assicurativo o riassicurativo.
- (16) **“Supporto durevole”**: qualsiasi strumento che:
- a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
  - b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
- (20) **“Comparto”**: una sezione aperta nell’ambito di un conto PEPP individuale e che risponde ai requisiti legali e alle condizioni **per applicare gli incentivi** [*si intendono gli incentivi fiscali per i risparmiatori*] **stabiliti a livello nazionale per promuovere l’investimento nei PEPP da parte dello Stato membro in cui il risparmiatore PEPP è domiciliato.**
- (21) **“Capitale”**: la somma dei contributi di capitale e del capitale impegnato e non richiamato, calcolata sulla base degli importi che possono essere investiti al netto di tutte le commissioni, oneri e spese che direttamente o indirettamente sostenuti dagli investitori. [...]
- (24) **“Opzione di investimento di default”**: una strategia di investimento applicata **quando il risparmiatore PEPP non ha dato istruzioni su come investire le risorse accumulate nel suo conto PEPP.**
- (25) **“Tecniche di mitigazione del rischio”**: tecniche per la sistematica riduzione dell’esposizione a un rischio e/o alla probabilità del suo verificarsi.

(26) “Switch tra fornitori”: il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro, a richiesta del cliente, di un qualsiasi saldo positivo sul conto PEPP, con o senza la chiusura del precedente conto PEPP.

(27) **“Consulenza”**: la prestazione di una raccomandazione personalizzata a un risparmiatore PEPP, su richiesta dello stesso o per iniziativa del fornitore o distributore del PEPP, in relazione a uno o più contratti per la sottoscrizione di un PEPP.

(28) **“Cliente PEPP”**: un risparmiatore attuale o potenziale rispetto ai PEPP e/o il beneficiario di un PEPP.

### Art. 3. Disciplina applicabile.

La fornitura di PEPP è soggetta a:

- a) il presente Regolamento;
- b) ove ammesso dal presente Regolamento, le clausole del contratto tra il fornitore e il risparmiatore;
- c) nel caso di aspetti non disciplinati dal presente Regolamento (o disciplinati solo parzialmente), le disposizioni di legge adottate dagli Stati membri con specifico riferimento ai PEPP o le disposizioni di legge nazionali che si applicherebbero a prodotti pensionistici paragonabili, prodotti e distribuiti secondo la legge dello Stato membro in cui il produttore è registrato.

## CAPO 2. AUTORIZZAZIONE.

### Artt. 4-7. Autorizzazione.

Un PEPP può essere prodotto e distribuito nella UE **se autorizzato da EIOPA** sulla base del presente Regolamento. **L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.** A poter richiedere l’autorizzazione di un PEPP sono esclusivamente **le seguenti imprese finanziarie**:

- a) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva CRD IV;
- b) imprese assicurative autorizzate ai sensi della direttiva Solvency II a esercitare le assicurazioni vita;
- c) imprese di investimento autorizzate ai sensi della MiFID II a esercitare i servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti;
- d) enti pensionistici aziendali o professionali registrati o autorizzati ai sensi della direttiva IORP - *Institution for Occupational Retirement Provision*;
- e) società di investimento o società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva UCITS;
- f) gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD.

### Possibile commento US ANASF (artt. 4 e 8).

Con riferimento all’autorizzazione dei PEPP da parte di EIOPA, evidenziamo che tale previsione, pensata per facilitare la diffusione dei PEPP mediante un “passaporto unico europeo”,

deve effettivamente rispondere alla necessità di evitare oneri amministrativi per gli operatori e, quindi, di evitare che i costi relativi alle procedure di autorizzazione siano duplicati a motivo della presenza di un'Autorità europea (EIOPA) e di una o più autorità nazionali competenti. Lo stesso principio, volto a evitare la duplicazione dei costi di autorizzazione, deve valere per i distributori di PEPP (art. 8).

Ai fini dell'autorizzazione di un PEPP da parte di EIOPA, le predette imprese finanziarie devono presentare una richiesta che include:

- a) informazioni sulle clausole contrattuali standard che saranno proposte ai risparmiatori PEPP;
- b) informazioni sull'identità dell'impresa richiedente e sulla sua esperienza finanziaria presente e passata;
- c) identità delle persone che effettivamente gestiranno le attività di produzione e/o distribuzione del PEPP;
- d) informazioni sui meccanismi di gestione di portafoglio e del rischio e sull'amministrazione del PEPP;
- e) informazioni sulle strategie di investimento, il profilo di rischio e le altre caratteristiche del PEPP;
- f) **un elenco di Stati membri in cui l'impresa richiedente intende commercializzare il PEPP;**
- g) informazioni sull'identità del depositario, ove applicabile;
- h) **una descrizione delle informazioni che saranno rese disponibili ai risparmiatori PEPP**, compresa una descrizione sulle procedure di gestione dei reclami;
- i) prova dell'autorizzazione o registrazione dell'impresa richiedente ai sensi della legislazione UE di settore e informazioni sull'autorità competente che l'ha concessa.

Entro due mesi dalla data di presentazione di una richiesta di autorizzazione, EIOPA concede l'autorizzazione del PEPP ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente rispetta il presente Regolamento;
- b) il richiedente è autorizzato dall'autorità nazionale competente;
- c) il PEPP soddisfa tutti i requisiti del presente Regolamento;
- d) il PEPP è basato su una strategia di investimento che consente di realizzare l'obiettivo previdenziale riportato nella proposta contrattuale.

Prima di decidere una richiesta di autorizzazione, EIOPA consulta l'autorità nazionale competente.

**Un prodotto pensionistico individuale già esistente può essere convertito in un PEPP a seguito di autorizzazione di EIOPA.**

**Art 8. Distribuzione del PEPP.**

**Le imprese finanziarie elencate dall'art. 5 (v. sopra) possono distribuire PEPP non prodotti dalle stesse dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla distribuzione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine.**

Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva IDD possono distribuire i PEPP non prodotti dagli stessi.

#### **Art. 9. Regime prudenziale.**

Fornitori e distributori di PEPP rispettano sempre le disposizioni del presente Regolamento, nonché le norme riguardanti il regime prudenziale a essi applicabile in base al settore di appartenenza <sup>(1)</sup>.

#### **Art. 10. Registro pubblico centrale.**

EIOPA mantiene un registro pubblico centrale dei PEPP autorizzati ai sensi del presente Regolamento, dei fornitori e delle autorità competenti per ciascun PEPP. Il registro è pubblicamente accessibile in formato elettronico.

### **CAPO 3. OFFERTA TRANSFRONTALIERA E PORTABILITA'.**

#### **Art. 11. Esercizio della libera prestazione dei servizi e dello stabilimento da parte di fornitori e distributori di PEPP.**

I fornitori di PEPP possono offrire e i distributori di PEPP possono distribuire PEPP nel territorio di uno Stato membro ospitante in virtù della libertà di prestare servizi o della libertà di stabilimento [...].

#### **Art. 12 Servizio di portabilità.**

1. Il servizio di portabilità consente ai risparmiatori PEPP di continuare a contribuire a un PEPP già sottoscritto con un fornitore, **quando cambiano il loro domicilio trasferendosi in un altro Stato membro <sup>(2)</sup>.**
2. [*in tal caso*] i risparmiatori PEPP hanno il diritto di conservare tutti i benefici previsti dal fornitore PEPP e relativi al fatto di aver investito in via continuativa nel PEPP.

#### **Art. 13. Prestazione del servizio di portabilità.**

1. I fornitori PEPP forniscono il servizio di portabilità a risparmiatori PEPP che abbiano un conto PEPP con essi, qualora richiesto da tali risparmiatori.
2. Quando propongono un PEPP, il fornitore o il distributore di PEPP forniscono al potenziale risparmiatore PEPP informazioni sui comparti nazionali immediatamente disponibili.

---

<sup>1</sup> CRD IV per banche e imprese di investimento, Solvency II per imprese di assicurazione ...

<sup>2</sup> Come spiegato nel considerando 19 del Regolamento, per “**portabilità**” si intende il cambiamento di residenza del risparmiatore da uno Stato membro all'altro (senza modificare il fornitore di PEPP), mentre lo “**switch**” di fornitori di PEPP non necessariamente implica un cambio di residenza.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun PEPP deve offrire comparti nazionali per tutti gli Stati membri, dietro richiesta rivolta al fornitore di PEPP.

**Possibile commento US ANASF (art. 13, par. 3).**

Riteniamo che il termine di tre anni entro cui ciascun PEPP dovrebbe offrire comparti nazionali per tutti gli Stati membri sia troppo breve: consideriamo che, ad oggi, nessun operatore sarebbe in grado, nella pratica, di rispettare questa previsione e che, nel lasso temporale individuato, solo gli operatori di mercato principali potrebbero riuscirci (generando però il rischio di un mercato concentrato, in cui sarebbero cioè presenti solo pochi, grandi operatori). Per garantire la sostenibilità economica del “passaporto europeo” proponiamo perciò un termine di otto anni anziché di tre.

**Art. 15. Apertura di un nuovo comparto.**

[...] 3. Non più tardi di tre mesi dal ricevimento della richiesta da parte del risparmiatore PEPP [*intenzionato ad aprire un nuovo comparto a seguito del suo cambio di domicilio verso un altro Stato membro*], il fornitore di PEPP fornisce al risparmiatore PEPP informazioni complete, senza costi, ai sensi del Capitolo IV [*informativa precontrattuale, consulenza, vendite senza consulenza*] e riguardo alle condizioni applicabili al nuovo comparto.

4. Il nuovo comparto è aperto sottoscrivendo un nuovo contratto o modificando il precedente tra il risparmiatore PEPP e il fornitore [...].

**Art. 16. Trasferimento dei diritti accumulati tra comparti del PEPP.**

1. A richiesta del risparmiatore PEPP, il fornitore di PEPP propone al risparmiatore PEPP di predisporre il trasferimento degli attivi accumulati tra diversi comparti del conto individuale PEPP, al fine di consolidare gli attivi in un comparto. [...]

**CAPO 4. DISTRIBUZIONE E OBBLIGHI INFORMATIVI.**

**Art. 18. Principio generale.**

Quando svolgono attività di distribuzione di PEPP, fornitori e distributori agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.

**Art. 19. Regime distributivo applicabile ai diversi tipi di fornitori e distributori di PEPP.**

Per la distribuzione di PEPP i diversi tipi di fornitori e distributori rispettano le seguenti regole:

- a) **i distributori assicurativi** ai sensi della **direttiva IDD** osservano le disposizioni nazionali di recepimento delle norme di tale direttiva (Capi V e VI – Obblighi di informazione e norme di comportamento e Requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi) per quanto concerne la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, nonché con le norme europee direttamente applicabili a questi prodotti e con le norme del presente Capitolo (**artt. 18, 19, da 21 a 23 riguardanti go-**

vernance del prodotto e KID, da 27 a 32, riguardanti l’informativa in corso di esecuzione del contratto. *Commento US ANASF: notare che non si richiama l’art. 20 sugli inducement, si applicheranno pertanto le relative norme IDD*);

- b) **le imprese di investimento** di cui alla MiFID II osservano le disposizioni nazionali di attuazione delle regole sulla distribuzione degli strumenti finanziari di cui agli artt. 16(3) (*governance* del prodotto), 23 (conflitti di interesse), 24 (principi generali e informazioni al cliente) e 25 (valutazione di appropriatezza e di adeguatezza, comunicazioni ai clienti) di tale direttiva, le norme europee direttamente applicabili adottate in esecuzione delle predette regole e con le norme del presente Capitolo (**artt. 18, 19, da 21 a 23, da 27 a 32. Commento US ANASF: notare che non si richiama l’art. 20 sugli inducement, si applicheranno pertanto le relative norme MiFID II**);
- c) **tutti gli altri fornitori e distributori di PEPP** rispettano tutte le disposizioni del presente Capitolo (**Commento US ANASF: dunque anche l’art. 20 sugli inducement, che comunque richiama la MiFID II**).

#### Art. 20. Incentivi (*inducement*).

Con riferimento al pagamento o alla percezione di onorari o commissioni o alla fornitura o ricezione di benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un PEPP a o da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal risparmiatore PEPP o da una persona operante per conto del risparmiatore PEPP, **i fornitori o distributori di PEPP di cui alla lett. c) dell’art. 19 osservano le disposizioni nazionali adottate per le imprese di investimento in recepimento della MiFID II in materia di *inducement*.**

#### Commento US ANASF.

Soggetto	Norme in materia di <i>inducement</i> quando si distribuiscono PEPP
Intermediario finanziario MiFID (banche, imprese di investimento)	MiFID II
Distributori assicurativi (imprese assicurative, intermediari assicurativi)	IDD
Altri distributori di PEPP (società di gestione e di investimento di tipo UCITS, gestori di FIA)	MiFID II

Possibile risposta ANASF (artt. 19 e 20).

Non concordiamo con l'impostazione degli artt. 19 e 20 laddove questi creerebbero una situazione di disparità tra operatori: con riferimento alla disciplina degli *inducement*, infatti, ai distributori assicurativi (art. 19(a) del presente Regolamento) si applicherebbero le norme IDD, mentre per gli intermediari finanziari e gli altri distributori (art. 19(b) e (c) del presente Regolamento) varrebbero le norme MiFID II. Ciò andrebbe a detrimento della creazione di un effettivo *level playing field* tra operatori e di un'uniforme tutela dei risparmiatori, considerando che il "test" per l'ammissibilità degli *inducement* differisce tra MiFID II e IDD: nella prima è infatti richiesto di incrementare la qualità del servizio per l'investitore; nella seconda, invece, è "semplicemente" stabilito che gli incentivi non generino "ripercussioni negative" sulla qualità.

#### **Art. 21. Distribuzione elettronica e mediante altri supporti durevoli.**

**Tutte i documenti e le informazioni di cui al presente Capo sono forniti ai clienti PEPP elettronicamente, posto che il cliente PEPP abbia la possibilità di memorizzare tali informazioni in un modo accessibile** per una successiva consultazione e per un periodo di tempo adeguato agli scopi delle informazioni e che il supporto consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

**A richiesta, fornitori e distributori PEPP forniscono tali documenti e informazioni senza costi anche su un altro supporto durevole.**

#### **Art. 22. Governo e controllo del prodotto.**

1. I fornitori di PEPP adottano, esercitano e controllano un **processo di approvazione per ogni PEPP** e per ogni modifica significativa ai PEPP esistenti, prima della loro distribuzione ai clienti.

Il processo di approvazione è proporzionato e appropriato alla natura del PEPP.

Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun PEPP **il mercato di riferimento [mercato target]**, garantisce che tutti i rischi pertinenti siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso e adotta misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Il fornitore del PEPP comprende e riesamina regolarmente i PEPP che fornisce, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target, onde almeno valutare se il PEPP resti coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia distributiva continui ad essere quella appropriata.

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni appropriate sul PEPP e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target.

I distributori di PEPP adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni menzionate al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascun PEPP.

2. Le politiche, i processi e le disposizioni menzionate nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi del presente Regolamento, compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e incentivi.



## INFORMAZIONI PRE-CONTRATTUALI

### Art. 23. KID PEPP.

1. Prima di proporre un PEPP ai risparmiatori, **il fornitore di PEPP redige un documento con le informazioni chiave (KID – key information document)** e lo pubblica sul suo sito web.
2. Fornitori e distributori di PEPP rispettano gli art. 5(2) e da 6 a 18 del **Regolamento KID/PRIIP** (forma e contenuto del documento).
3. **In aggiunta** a quanto richiesto dal Regolamento KID, la sezione “Che cosa è questo prodotto” deve riportare le seguenti informazioni:
  - i) una descrizione delle prestazioni previdenziali e della misura in cui esse sono garantite;
  - ii) qualsiasi previsione in relazione al periodo massimo o minimo di appartenenza al PEPP;
  - iii) età del pensionamento;
  - iv) informazioni generali sulla portabilità del servizio (comprese le informazioni sui comparti, v. *definizione sopra*);
  - v) informazioni sullo switch;
  - vi) informazioni disponibili sulle performance della politica di investimento dal punto di vista ambientale, sociale e di governance; [...]
5. I potenziali risparmiatori PEPP devono inoltre ricevere informazioni sulle **performance passate** degli investimenti relativi al PEPP su un minimo di 5 anni o, se lo schema è operativo da meno di 5 anni, su tutti gli anni per cui lo schema è stato operativo, nonché informazioni sulle strutture di costo per risparmiatori e beneficiari.
6. EBA, ESMA ed EIOPA sviluppano una bozza di standard tecnici, rivolti alla Commissione europea, con i dettagli sulla presentazione e sul contenuto delle informazioni di cui al par. 3.

### Possibile risposta ANASF (art. 23).

Conveniamo con la scelta di prevedere un KID per i PEPP, integrato con informazioni pensate per la natura previdenziale del prodotto: grazie all’impiego del medesimo formato e degli stessi principi del KID previsto per altri prodotti di investimento, la soluzione prefigurata dall’art. 23 rappresenterebbe pertanto uno strumento ottimale per assicurare una migliore comprensione e una maggiore comparabilità, nonché una parità di condizioni (level playing field) tra diversi prodotti e settori.

### Art. 24. Disclosure delle informazioni relative alla distribuzione.

1. In tempo utile prima della conclusione di contratti relativi ai PEPP, i fornitori o distributori di PEPP di cui **all’art. 19, par. 3, c)** [*ossia, distributori che diversi da imprese di investimento, banche, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, quali ad es. società di gestione e società di investimento*] forniscono ai risparmiatori PEPP o ai potenziali risparmiatori PEPP quanto meno le informazioni sul contratto PEPP e su se stessi di cui all’art. 19 e all’art. 29(1) a) e c) della direttiva IDD in relazione ai contratti assicurativi [= *in caso di prestazione di*

*consulenza, se si fornirà al cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza; informazioni su tutti i costi e gli oneri].*

2. Le informazioni di cui al par. 1 devono essere fornite in un formato standardizzato, che consenta la comparazione e sia in una forma comprensibile in modo tale che i risparmiatori PEPP siano ragionevolmente in grado di comprendere la natura e i rischi del PEPP offerto e, di conseguenza, di assumere decisioni di investimento su base informata.

3. La Commissione europea adotta atti delegati per specificare i criteri su cui si basa il formato standardizzato di cui al par. 2.

## CONSULENZA E NORME PER LE VENDITE SENZA CONSULENZA

### Commento US ANASF.

Le seguenti disposizioni (artt. 25 e 26) relative alla consulenza, alle valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza e all'*execution only* si applicano ai soli fornitori (produttori) di PEPP e ai distributori *ex art. 19(c)* del presente Regolamento (ossia, società di investimento o di gestione) e non anche a banche e imprese di investimento (per le quali varrà la MiFID II), né a imprese di assicurazione e intermediari assicurativi (i quali faranno riferimento alla IDD quando distribuiranno PEPP). In generale, le disposizioni seguenti paiono comunque allineate alle analoghe previsioni MiFID II e IDD.

### Art. 25. Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione di consulenza.

1. Previamente alla conclusione di un contratto relativo a un PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di cui all'art. 19(c) specifica, basandosi sulle informazioni ottenute dal risparmiatore PEPP, le richieste e le esigenze di tipo previdenziale del risparmiatore PEPP e fornisce allo stesso informazioni oggettive sul PEPP in una forma comprensibile **per consentire al risparmiatore PEPP di prendere una decisione informata.**

Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze previdenziali del risparmiatore PEPP.

2. Se viene offerta una **consulenza** prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il fornitore di PEPP o il distributore di cui all'art. 19(c) fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare PEPP sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore.

3. Quando offre una consulenza sui PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di cui all'art. 19(c) osserva le norme di legge nazionali di attuazione dell'art. 25(2) della direttiva MiFID II [*norme sulla valutazione di adeguatezza*] e qualsiasi norma UE direttamente applicabile [*atti delegati MiFID II*].

4. Quando un fornitore di PEPP o un distributore di cui all'art. 19(c) informa il risparmiatore PEPP che fornisce la sua **consulenza su base indipendente**, il fornitore o distributore fornisce la consulenza sulla base dell'analisi di una gamma sufficientemente ampia prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato, al fine di fornire una raccomandazione persona-

lizzata, in conformità ai criteri professionali, rispetto a quale contratto relativo a un PEPP sarebbe adeguato a soddisfare le esigenze del risparmiatore.

La consulenza non deve essere limitata ai contratti relativi a PEPP forniti dal fornitore o dal distributore stesso, da entità che hanno stretti legami con il fornitore o il distributore o da altre entità che hanno con il fornitore o il distributore stretti rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata.

4. I fornitori di PEPP e i distributori di cui all'art. 19(c) garantiscono e dimostrano alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente Capo [*Distribuzione e obblighi informativi*]. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

#### **Art. 26. Conclusione di un contratto relativo a un PEPP senza consulenza.**

1. Fatto salvo l'art. 25(1) [*specificazione delle richieste e delle esigenze del risparmiatore*] un risparmiatore PEPP **può rinunciare al suo diritto di ricevere consulenza in relazione alla conclusione di un contratto per l'opzione di investimento di default.**

Quando il risparmiatore PEPP rinuncia al suo diritto di ricevere consulenza, i fornitori PEPP o i distributori di cui all'art. 19(c) devono [...] chiedere al risparmiatore PEPP di fornire informazioni riguardanti **la sua conoscenza ed esperienza** nel settore di investimento rilevante rispetto al PEPP offerto o domandato, al fine di consentire al fornitore o distributore di valutare se il PEPP considerato è **appropriato** per il risparmiatore.

Qualora il fornitore o il distributore PEPP di cui all'art. 19(c) ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto non sia appropriato per il risparmiatore PEPP, avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i risparmiatori PEPP non forniscano le informazioni di cui al primo comma circa le loro conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, il fornitore o il distributore PEPP di cui all'art. 19(c) li avverte che non è in grado di determinare se il PEPP sia loro appropriato. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

2. Fatto salvo l'art. 25(1) [*specificazione delle richieste e delle esigenze del risparmiatore*], quando un risparmiatore PEPP **ha rinunciato al suo diritto di ricevere consulenza in relazione all'opzione di investimento di default**, il fornitore o il distributore di PEPP di cui all'art. 19(c) può prestare le attività di distribuzione di PEPP senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al par. 1 quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni:**

a) le attività fanno riferimento a contratti PEPP riguardanti **l'opzione di investimento di default** che comportano solamente un'esposizione degli investimenti agli **strumenti finanziari** considerati **non complessi** ai sensi dell'art. 25(4)(a) della direttiva MiFID II e che non incor-

- porano una struttura che rende difficoltoso per il risparmiatore PEPP capire il rischio assunto;
- b)** l'attività di distribuzione del PEPP è eseguita su iniziativa del risparmiatore PEPP;
  - c)** il risparmiatore PEPP è stato **chiaramente informato** che, nell'esercizio dell'attività di distribuzione di PEPP in questione, al fornitore o al distributore PEPP non è richiesto di valutare l'appropriatezza del PEPP o dell'attività di distribuzione di PEPP esercitata o proposta e che il risparmiatore PEPP non beneficia della corrispondente protezione delle pertinenti norme in materia di comportamento delle imprese. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
  - d)** il fornitore o il distributore di PEPP adempie ai suoi obblighi ai sensi delle disposizioni a questo applicabili, in conformità al presente Capo, riguardanti i conflitti di interesse relativi alle attività di distribuzione di PEPP.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati [...] per precisare ulteriormente in che modo i fornitori o i distributori di PEPP di cui all'art. 19(c) devono rispettare i principi di cui al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione di PEPP, anche in relazione alle informazioni da ottenere nel valutare l'appropriatezza dei PEPP per i loro clienti, i criteri per valutare i PEPP non complessi [...]. Tali atti delegati prendono in considerazione:

- a) la natura dei servizi proposti o forniti al risparmiatore PEPP, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni; e
- b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari.

#### **Possibile risposta ANASF (art. 26).**

Non concordiamo con qualsivoglia proposta volta a omettere l'obbligo di valutazione di appropriatezza nel caso di vendita di PEPP non assistita da consulenza: un livello minimo di tutela del risparmiatore è sempre necessario, dal momento che le scelte inerenti ai prodotti previdenziali rientrano tra le più importanti decisioni di carattere finanziario che ciascun risparmiatore è chiamato ad assumere durante la sua vita. Le vendite non abbinate a consulenza devono pertanto essere precedute quanto meno dalla valutazione di appropriatezza, a motivo della natura a lungo termine dei PEPP e della necessità di fornire ai risparmiatori un adeguato reddito da pensione.

Con riferimento al par. 2 dell'art. 26 evidenziamo la necessità di applicare un principio, valido in generale, "basato sul prodotto": la qualificazione di un prodotto di risparmio e/o di investimento come complesso o meno non deve limitarsi alla considerazione delle tipologie di strumenti finanziari sottostanti, ma deve essere fondata sul contenuto stesso del prodotto e sul suo coefficiente di rischio (si pensi, ad esempio, a un prodotto che investe nei principali titoli azionari di svariati mercati di rilevanza mondiale). È cioè l'insieme delle caratteristiche del prodotto stesso, nonché la loro interazione, a determinarne il carattere complesso o meno. Considerare soltanto gli strumenti finanziari sottostanti sarebbe riduttivo e pertanto non sufficiente ad assicurare una completa tutela del risparmiatore: auspichiamo dunque che la Commissione europea accolga questa segnalazione nell'ambito degli atti delegati che essa è

tenuta ad adottare ai sensi del par. 3.

## INFORMAZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

### Art. 27. Disposizioni generali.

I fornitori di PEPP redigono **un documento conciso e personalizzato con le informazioni chiave** per ciascun risparmiatore PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica del sistema pensionistico nazionale e della legislazione sociale, del lavoro e fiscale di riferimento (*Pension Benefit Statement - PBS*, ossia **il prospetto delle prestazioni pensionistiche**).

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva IORP:

- la data esatta a cui si riferiscono le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche è indicata in modo ben chiaro e visibile;
- le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche sono accurate, aggiornate e messe a disposizione di ciascun aderente gratuitamente mediante **qualsiasi mezzo elettronico**, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta, **almeno con cadenza annuale**. In aggiunta alle informazioni fornite attraverso mezzi elettronici, **una copia cartacea è fornita agli aderenti che ne facciano richiesta**;
- qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche rispetto all'anno precedente è chiaramente indicato.

Inoltre, i risparmiatori PEPP per tutta la durata del contratto devono essere tenuti informati di qualsiasi cambiamento concernente: [...]

(c) tutte le informazioni cui all'art. 23, par. da 2 a 5 [*ossia, le informazioni riportate nel KID, v. sopra*], nel caso di un mutamento nelle condizioni del PEPP o di modifica delle norme di legge applicabili al contratto PEPP;

(d) informazioni su come la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.

### Art. 28. Pension Benefit Statement – PBS, prospetto delle prestazioni pensionistiche.

1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche del PEPP **include almeno le seguenti informazioni chiave** per i risparmiatori PEPP:

**a)** i dati personali del risparmiatore PEPP, il nome del fornitore di PEPP, informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche, informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato, contributi versati dal risparmiatore PEPP o da qualsiasi soggetto terzo [...];

**b)** lo Stato membro in cui il fornitore PEPP è autorizzato o registrato e il nome dell'autorità competente;

**c)** ove applicabile, informazioni sulle **garanzie** totali o parziali previste dallo schema PEPP e, se pertinente, la natura della garanzia e i meccanismi di copertura dei diritti maturati a livello individuale;

- d) informazioni sulle performance passate dello schema PEPP nel suo complesso o, ove applicabile, dell'opzione di investimento riferita al risparmiatore, presentata in un grafico che rappresenti la performance per ogni anno disponibile e fino ai dieci anni precedenti;
  - e) una suddivisione dei costi dedotti dal fornitore PEPP almeno nel corso degli ultimi dodici mesi, che indichi i costi di amministrazione, di custodia delle attività (*asset*), delle operazioni sul portafoglio e gli altri costi, nonché una stima dell'impatto dei costi sulle prestazioni finali.
2. La Commissione europea adotta atti delegati con le regole per determinare le ipotesi su cui si basano le proiezioni delle prestazioni pensionistiche [...].

#### **Artt. 29 e 31. Informazioni aggiuntive.**

1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche (PBS) specifica dove e come ottenere informazioni aggiuntive su:
- a) le ulteriori informazioni pratiche sulle opzioni per i risparmiatori PEPP previste dallo schema pensionistico;
  - b) informazioni sui conti e sulle relazioni del fornitore del PEPP, tenendo conto di ciascun schema PEPP gestito dal fornitore e, ove applicabile, i conti e la relazione relativi a ciascun schema PEPP. Tali informazioni sono fornite dal fornitore del PEPP a richiesta del risparmiatore PEPP o del beneficiario PEPP o dei loro rappresentanti;
  - c) il documento illustrante i principi della politica d'investimento del fornitore [...]. Tali informazioni sono fornite dal fornitore del PEPP a richiesta del risparmiatore PEPP o del beneficiario PEPP o dei loro rappresentanti;
  - e) informazioni sulle prestazioni in caso di riscatto anticipato.
3. La Commissione europea adotta standard tecnici per la presentazione delle informazioni di cui al par. 1.

#### **Art. 30. Informazioni da fornire ai risparmiatori PEPP durante la fase di pre-pensionamento e ai beneficiari PEPP durante la fase erogazione.**

1. Durante la fase di pre-pensionamento **i risparmiatori PEPP ricevono le informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica** disponibili per la riscossione del reddito da pensione.
2. I fornitori di PEPP forniscono periodicamente ai beneficiari PEPP informazioni sulle prestazioni dovute e sulle opzioni per la loro erogazione [...].
3. Nei casi in cui i beneficiari assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari ricevano periodicamente informazioni adeguate.

### **CAPO 5. FASE DI ACCUMULAZIONE.**

#### **Regole di investimento per i fornitori di PEPP.**

#### **Art. 33. Norme relative agli investimenti.**

1. I fornitori di PEPP investono conformemente al **principio della «persona prudente»** e in particolare conformemente alle regole seguenti:

- a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme dei risparmiatori PEPP [...];
- b) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
- c) le attività sono investite in misura predominante sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali; [...]
- e) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.

Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un'eccessiva concentrazione di rischio; [...]

2. Le regole di cui al par. 1 si applicano solo nella misura in cui non vi siano disposizioni più stringenti nell'ambito della legislazione settoriale applicabile al fornitore di PEPP.

### **Regole di investimento per i risparmiatori PEPP.**

#### **Art. 34. Disposizioni generali.**

- 1. I fornitori di PEPP offrono **fino a cinque opzioni di investimento** ai risparmiatori PEPP.
- 2. Le opzioni di investimento **includono un'opzione di default** e possono includere opzioni di investimento alternative.
- 3. Tutte le opzioni di investimento devono essere progettate sulla base di comprovate tecniche di mitigazione del rischio che assicurino una sufficiente tutela per i risparmiatori PEPP.

#### **Possibile risposta ANASF (art. 34).**

Siamo d'accordo con la proposta di limitare il numero di opzioni di investimento a cinque per evitare il sovraccarico di informazioni per i risparmiatori.

#### **Art. 36. Condizioni per la modifica dell'opzione di investimento prescelta.**

- 1. Il risparmiatore PEPP **deve poter scegliere di optare per una diversa opzione di investimento una volta ogni cinque anni nella fase di accumulazione.**
- 2. **La modifica dell'opzione di investimento deve essere senza costi** per il risparmiatore PEPP.

#### **Possibile risposta ANASF (art. 36).**

Riteniamo necessario un chiarimento: è comunque possibile per il risparmiatore modificare l'opzione di investimento prescelta con una frequenza minore di cinque anni pur sostenendone i costi?

#### **Art. 37. Opzione di investimento di default.**

1. **L'opzione di investimento di default assicura la protezione del capitale** per il risparmiatore PEPP, sulla base di tecniche di mitigazione del rischio che portino a una strategia di investimento sicura.
2. La protezione del capitale deve consentire ai risparmiatori PEPP di recuperare il capitale investito.

**Possibile risposta ANASF (art. 37).**

Riteniamo che l'opzione di default, così come configurata dall'art. 37, renda la stessa adatta al profilo del risparmiatore che non abbia specifiche conoscenze ed esperienze in campo finanziario, contribuendo così alla diffusione di un prodotto previdenziale standardizzato e di tipo "basico".

**Art. 38. Opzioni di investimento alternative.**

1. Se il fornitore di PEPP offre delle opzioni di investimento alternative, **almeno una di esse deve offrire una opzione di investimento "efficiente in termini di costi"** per i risparmiatori PEPP.
2. Le opzioni di investimento alternative comprendono delle tecniche di mitigazione del rischio, definite dai fornitori di PEPP.

**Possibile risposta ANASF (art. 38).**

Rispetto alla previsione di cui all'art. 38, par. 1, segnaliamo che il dato sul costo, considerato "in astratto", non va considerato come fattore dirimente. Il vero focus dovrebbe essere sul rapporto tra efficienza di costo e miglioramento della qualità, che è anzitutto possibile coniugando la distribuzione dei PEPP alla prestazione di un servizio di consulenza personalizzato.

**Art. 39. Atti delegati sulle opzioni di investimento.**

La Commissione europea adotta atti delegati per specificare le tecniche di mitigazione del rischio: a) per assicurare la **protezione del capitale per l'opzione di investimento di default**; b) da applicare alle opzioni di investimento alternative.

**Possibile risposta ANASF (artt. 37, par. 2 e 39).**

Rispetto agli artt. 37, par. 2, e 39, segnaliamo che la previsione di una protezione del capitale tale da consentire ai risparmiatori PEPP di recuperare il capitale investito configura una forma di garanzia completa rispetto alla quale, attraverso gli atti delegati della Commissione europea, risulta necessario stabilire la presenza di un soggetto terzo rispetto al produttore, che sia in grado di prestare tale garanzia.

**Altri aspetti della fase di accumulazione.****Art. 40. Condizioni relative alla fase di accumulazione.**

1. Le condizioni relative alla fase di accumulazione sono determinate dagli Stati membri a meno che non siano specificate in questo Regolamento.



2. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, i limiti di età per cominciare la fase di accumulazione, la durata minima della fase di accumulazione, l'importo massimo e minimo dei versamenti e la loro continuità, nonché le condizioni per il riscatto prima dell'età di pensionamento in caso di particolari situazioni di difficoltà.

## CAPO 6. TUTELA DEGLI INVESTITORI.

### Art. 42. Copertura del rischio biometrico.

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP con un'opzione che assicuri la copertura dei rischi biometrici, legati cioè alla longevità, alla disabilità o alla morte. [...]

## CAPO 7. SWITCH – FORNITORI DI PEPP.

### Art. 45. Prestazione del servizio di switch.

1. I fornitori di PEPP forniscono un servizio di switch, su richiesta del risparmiatore PEPP, per trasferire qualsiasi saldo positivo da un conto PEPP detenuto presso il fornitore di origine a un nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di destinazione, con la chiusura del precedente conto PEPP. [...]

2. **Il risparmiatore PEPP può fare uno switch tra fornitori con una frequenza non superiore a una volta ogni cinque anni** dopo la conclusione del contratto PEPP.

### Art. 46. Servizio di switch.

1. A richiesta del risparmiatore PEPP, il servizio di switch è iniziato dal fornitore di PEPP di destinazione. [...]

2. [...] L'autorizzazione allo switch, effettuata dal risparmiatore PEPP, consente allo stesso di identificare nello specifico il portafoglio di attività e/o gli importi che possono trasferiti (switch). L'autorizzazione consente inoltre al risparmiatore PEPP di specificare la data a partire dalla quale i versamenti sono da effettuare utilizzando il conto PEPP aperto presso il fornitore PEPP di destinazione. La data corrisponde ad almeno sei giorni lavorativi dopo la data in cui il fornitore di PEPP di destinazione riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP di origine ai sensi del par. 4.

Gli Stati membri possono richiedere che l'autorizzazione dal risparmiatore PEPP sia in forma scritta e che una copia dell'autorizzazione sia fornita al risparmiatore PEPP.

3. **Entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione** di cui al par. 2, **il fornitore di PEPP di destinazione richiede al fornitore di PEPP di origine** di svolgere i seguenti compiti, se stabilito nell'autorizzazione del risparmiatore PEPP:

- a) trasmettere al fornitore di PEPP di destinazione e, se specificamente richiesto nell'autorizzazione da parte del risparmiatore PEPP, anche al risparmiatore, un elenco delle attività oggetto di switch;
- b) trasferire qualsiasi saldo positivo restante al conto PEPP aperto o detenuto presso il fornitore di PEPP di destinazione alla data specificata dal risparmiatore PEPP e

c) chiudere il conto PEPP presso il fornitore di PEPP di origine alla data specificata dal risparmiatore PEPP.

**4. Una volta ricevuta la richiesta del fornitore di PEPP di destinazione, il fornitore di PEPP di origine svolge le seguenti attività, se stabilito nell'autorizzazione del risparmiatore PEPP:**

a) trasmettere al fornitore di PEPP di destinazione le informazioni di cui al par. 3(a) entro cinque giorni lavorativi; [...]

c) trasferire il saldo positivo restante dal conto PEPP al nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP di destinazione alla data specificata nell'autorizzazione;

d) chiudere il conto PEPP alla data specificata nell'autorizzazione [...]

#### **Art. 48. Commissioni e oneri relativi al servizio di switch.**

1. I risparmiatori PEPP devono poter accedere senza costi alle loro informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP di origine o da quello di destinazione. [...]

2. Il fornitore di PEPP di origine fornisce le informazioni richieste dal fornitore di PEPP di destinazione ai sensi dell'art. 46, par. 4(a) [*si tratta dell'elenco delle attività oggetto di switch*], senza costi per il fornitore di PEPP di destinazione o per il risparmiatore PEPP.

**3. Le commissioni e gli oneri totali applicati dal fornitore di PEPP di origine al risparmiatore PEPP per la chiusura di un conto PEPP non devono superare l'1,5% del saldo positivo da trasferire al fornitore di PEPP di destinazione.**

**4. Le commissioni e gli oneri, ove presenti, applicati dal fornitore di PEPP di origine o da quello di destinazione al risparmiatore PEPP per qualsiasi servizio fornito ai sensi dell'art. 46 [*servizio di switch*], diversi da quelli richiamati ai parr. 1, 2 e 3 del presente articolo, **devono essere ragionevoli e in linea con i costi effettivi del fornitore di PEPP.****

#### **Possibile risposta ANASF (art. 48).**

Quale premessa, evidenziamo che la previsione di un tetto a commissioni e oneri per la chiusura di un conto PEPP (art. 48, par. 3) configura un intervento di natura "dirigistica" sul mercato, che non risulta coerente con il ruolo proprio delle istituzioni UE, soprattutto in virtù del principio di libera concorrenza che esse sono chiamate a tutelare. Più specificamente, si ritiene che la commissione "di uscita" massima dell'1,5% prevista sia troppo elevata nel suo essere indistintamente applicata senza alcuna considerazione legata alla durata della permanenza nello schema pensionistico e alla capacità del produttore di creare valore, con il conseguente rischio di "distruggere" il capitale accumulato in caso di prodotti che abbiano registrato una bassa redditività. In particolare, risulterebbe opportuno ridurre la percentuale della commissione all'aumentare del periodo di permanenza nel PEPP al fine di evitare costi di switch "punitivi", non legati all'effettiva operazione di trasferimento.

#### **Art. 50. Informazioni sul servizio di switch.**

1. I fornitori di PEPP forniscono al risparmiatore PEPP le seguenti informazioni sul servizio di switch:

- a) i ruoli del fornitore di PEPP di origine e di destinazione per ogni passaggio del processo di switch, come indicato dall'art. 46;
  - b) i tempi per il completamento dei rispettivi passaggi;
  - c) le commissioni e gli oneri per il processo di switch;
  - d) qualsiasi informazione che verrà richiesta al risparmiatore PEPP. [...]
2. Le informazioni di cui al par. 1 sono sempre rese disponibili in formato elettronico o sul sito web del fornitore di PEPP e, senza costi, su cartaceo o su un altro supporto durevole presso tutte le dipendenze del fornitore di PEPP aperte ai risparmiatori PEPP, e devono essere fornite a richiesta del risparmiatore PEPP.

## CAPO 8. FASE DI EROGAZIONE (*DECUMULATION*).

### Art. 51. Condizioni relative alla fase di erogazione.

1. **Le condizioni relative alla fase di erogazione sono determinate dagli Stati membri a meno che non siano specificate in questo Regolamento.**
2. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, la determinazione dell'età di pensionamento, un collegamento obbligatorio tra il raggiungimento dell'età di pensione e l'inizio della fase di erogazione, un periodo minimo di appartenenza allo schema PEPP, un periodo massimo prima di raggiungere l'età di pensionamento per aderire a uno schema PEPP, nonché le condizioni per il riscatto prima dell'età di pensionamento in caso di particolari situazioni di difficoltà.

### Possibile risposta ANASF (art. 51).

Conveniamo che le condizioni relative alla fase di erogazione delle prestazioni previdenziali debbano essere determinate dagli Stati membri, al fine di riconoscere le specificità di ogni ordinamento nazionale. In particolare, segnaliamo quale *best practice* e forma di salvaguardia fondamentale per il cittadino la soluzione prevista dalla legge italiana: al termine dell'attività lavorativa, chi ha partecipato per almeno 5 anni a una forma di previdenza complementare può ottenere una rendita (soluzione di default). A sua scelta, può optare per la liquidazione in capitale fino a un massimo del 50% del capitale accumulato (e rendita per la quota restante). Infine, se convertendo il 70% della posizione individuale si ha una rendita annua di importo inferiore al 50% dell'assegno sociale, allora la prestazione può essere richiesta interamente sotto forma di capitale. Questa *best practice* può essere utilizzata quale base per armonizzare le legislazioni dei vari Stati membri così da pervenire a un reddito da pensione "minimo" per il cittadino europeo.

### Art. 52. Forme di pagamento delle prestazioni pensionistiche.

1. I fornitori di PEPP possono rendere disponibili ai risparmiatori PEPP una o più delle seguenti forme di prestazioni pensionistiche:
  - a) rendite annue;
  - b) importi *una tantum*;

- c) prelievi;
  - d) una combinazione delle precedenti.
2. La scelta della forma di pagamento per la fase di erogazione è effettuata dal risparmiatore PEPP al momento della conclusione del contratto e può essere modificata una volta ogni cinque anni durante la fase di applicazione, ove applicabile.

## CAPO 9. VIGILANZA.

### Art. 53.

1. L'autorità competente del fornitore di PEPP vigila sul rispetto delle norme del presente Regolamento su base continuativa [...].
2. EIOPA vigila sugli schemi pensionistici stabiliti o distribuiti nei territori o dell'Unione per verificare che non utilizzino la designazione di "PEPP" o che rendano l'idea di essere un PEPP a meno che non sia autorizzati ai sensi del presente Regolamento e ne rispettino le disposizioni.

## CAPO 10. SANZIONI.

### Art. 57 (sintesi).

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere sanzioni penali, le autorità competenti possono irrogare sanzioni amministrative e azioni correttive applicabili alle seguenti situazioni:

- a) un'impresa finanziaria ha ottenuto l'autorizzazione di un PEPP attraverso dichiarazioni false o fuorvianti ...
- b) un'impresa finanziaria fornisce/distribuisce prodotti denominati "PEPP" senza esservi autorizzata;

un fornitore di PEPP ... non ha fornito il servizio di portabilità ex art. 13 [*al cambiamento di domicilio*] ... non ha rispettato gli obblighi di cui ai Capi IV [*Distribuzione e obblighi informativi*], V [*Fase di accumulazione*] ... al Capo VII [*Switch di fornitori*].

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29.6.2017 sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo.

### 1. Oggetto.

La Raccomandazione verte **sull'applicazione della normativa fiscale da parte degli Stati membri nei confronti delle persone fisiche** che si configurano come **risparmiatori nell'ambito di un piano pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**.

### 2. Raccomandazione.

**2.1. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere ai PEPP, una volta che saranno stati introdotti sul mercato, gli stessi sgravi fiscali concessi ai prodotti pensionistici individuali nazionali, anche qualora le caratteristiche del prodotto paneuropeo non rispondano a tutti i criteri nazionali cui lo Stato membro subordina la concessione degli sgravi fiscali ai prodotti nazionali.**

Lo Stato membro che ha più tipi di prodotto pensionistico individuale è incoraggiato a riservare ai prodotti pensionistici individuali paneuropei il trattamento fiscale più favorevole fra quelli riconosciuti ai prodotti nazionali.

**2.2.** Per accelerare la creazione di un mercato unico delle pensioni individuali, gli Stati membri sono incoraggiati a **scambiarsi le migliori prassi** in tema di imposizione dei prodotti pensionistici individuali paneuropei e nazionali, al fine di allineare per quanto possibile i criteri nazionali che determinano la concessione di incentivi fiscali e di agevolare la portabilità dei prodotti in questione. Lo scambio di migliori pratiche potrebbe avvenire attraverso un gruppo di esperti istituito dalla Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri.

**Possibile risposta ANASF (raccomandazione).**

Riteniamo che l'introduzione dei PEPP, anche alla luce della portabilità del prodotto, possa rappresentare l'occasione per un "test" per iniziare un percorso di armonizzazione fiscale tra i vari Stati membri. Di conseguenza, la raccomandazione n. 11009/17 della Commissione europea sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali rappresenta solo un primo passo, che dovrà essere sviluppato attraverso un intervento normativo *ad hoc* (in particolare, una direttiva europea). Le istituzioni UE dovrebbero pertanto considerare delle misure di regolazione per uniformare la fiscalità: tali misure non dovrebbero essere limitate ai PEPP, ma dovrebbero riguardare tutti i prodotti previdenziali del II e del III pilastro.